

Sentenza: 10 ottobre 2018, n. 209

Materia: tributi

Parametri invocati: art. 117, II comma, lett. e), Cost.; art 63, commi 2, 3 e 4, l. 342/2000 (Misure in materia fiscale), come norme interposte

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Commissione Tributaria Regionale della Liguria

Oggetto: art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria dubita della legittimità costituzionale della norma in oggetto, la quale accorda, in relazione all'obbligo di pagare la tassa automobilistica, una disciplina di favore agli autoveicoli e ai motocicli ad uso privato, con almeno 19 anni compiuti di immatricolazione, ma sarebbe preferibile parlare di vetustà, indipendentemente dalla avvenuta immatricolazione (*"a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione"*, così testualmente la legge regionale); in realtà poi, una norma statale (art. 63, comma 1, l. 342/2000) opera una presunzione legale per cui i veicoli si considerano prodotti nell'anno di immatricolazione.

La legge regionale richiede, affinché sia possibile per il proprietario fruire del beneficio fiscale, che i veicoli siano iscritti all'ASI (Automotoclub Storico Italiano) oppure alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

La commissione rimettente, ed il ragionamento è condiviso dalla Corte, reputa la disposizione contrastante con la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione (con riferimento al sistema tributario dello Stato), per il tramite dell'articolo 63, commi 2, 3 e 4, della legge 342/2000, che contempla una tassazione agevolata per auto e moto veicoli con oltre diciannove anni di immatricolazione che rientrino in una serie di modelli astrattamente individuati dall'ASI o dalla FMI, indipendentemente dalla loro iscrizione fisica, la Corte dirà *"ad rem"*, presso le rispettive federazioni.

La Corte ritiene che la tassa automobilistica esuli dall'autonomia di cui al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione; in buona sostanza qualifica questa entrata regionale come *"tributo proprio derivato"*, per il quale cioè la disciplina fondamentale, e in essa rientra senz'altro la fissazione dei presupposti di imposta, viene stabilita dal legislatore statale.

Richiedere un requisito aggiuntivo, o comunque differente, rispetto alla disciplina nazionale per ottenere la tassazione agevolata, incide su profili, per utilizzare l'espressione della Corte, di *"ordinaria applicazione del tributo, influenzando sugli elementi sostanziali dell'imposizione"*.

In conclusione, in accoglimento del ricorso incidentale, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma regionale ligure.